

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1877

Noi vogliamo ovviare a quest'inconveniente e diciamo così: vi sono dei privati i quali, per l'importanza delle loro acque e per l'indole loro, possono presumersi alieni dal trarre un frutto dalla pesca. Tali sono i comuni e le provincie. Se questi privati che si chiamano provincie o comuni, non fanno dichiarazioni in senso contrario, noi crediamo che vogliano considerare le loro acque come acque pubbliche. Del resto non vogliamo toccare le distinzioni del diritto civile e del diritto pubblico riguardo alle acque, vogliamo solamente rendere libera la pesca in acque di non poca entità, quando non vi sia un interesse a vincolare. Con tale provvedimento non ci poniamo punto in contraddizione col Codice civile, nè con la legge sulle opere pubbliche.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** In appoggio a quanto ha detto l'onorevole Varè, soggiungo che qui non si tratta di fare nuove classificazioni delle acque, si tratta solamente di circoscrivere il modo di applicazione dell'articolo di legge testè votato.

La ragione che mosse a sospetto l'onorevole Chimirri sta nel modo in cui fu accennata la proposta dall'onorevole Cavalletto, ma ebbi già l'onore di far riflettere alla Camera, che l'articolo aggiuntivo non avrebbe dovuto sussistere quante volte la Camera non avesse votata la sanzione penale contro coloro che, *invito domino*, pescano nella proprietà privata di cui all'articolo 1; però, votata quella sanzione, ho consentito ad ammettere l'articolo aggiuntivo, non già per introdurre una terza classificazione nelle acque, perchè in diritto acque private pur sono quelle dei consorzi, dei comuni, delle provincie, ma per subordinare l'applicabilità delle sanzioni penali, sulla pesca in queste acque, al fatto positivo di vederla invocata dagli enti stessi proprietari. In altri termini, non si considera il fatto della pesca nelle acque di privata proprietà in comunicazione con le acque pubbliche come un reato d'ordine pubblico, per cui si abbia a stabilire una sanzione di generale applicazione. Si considera come un reato di carattere assolutamente privato, pel quale occorre, qualunque sia il proprietario offeso, che egli non abbia consentito all'esercizio della pesca, e perciò che egli stesso valgasi del suo diritto di invocare l'applicazione della sanzione penale; quanto però al proprietario che è uno degli enti indicati nell'articolo aggiuntivo, occorre, oltre al difetto di consenso pel caso speciale di pesca, l'espresso precedente divieto generale, regolarmente manifestato, della pesca, e però la volontaria invocazione a favore dell'ente della garanzia onde nell'articolo 16.

E se l'articolo aggiuntivo mira ad evitare che alle acque, delle quali sono posseditrici le provincie, i

comuni ed i consorzi, si applichi la sanzione penale ove essi non l'abbiano in massima invocata, non facciamo che estendere, rispetto a quegli enti e alla pesca, ciò che va fatto più generalmente per la caccia.

Il concetto dell'articolo aggiuntivo ha carattere puramente regolamentare; dà facoltà a coloro che esercitano ora la pesca in quelle acque di continuare ad esercitarla, finchè i proprietari col diffidarsi non abbiano dato anticipatamente a quella pesca la qualifica di illecita. (*Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** Se la Commissione il crede, questo articolo aggiuntivo diventerebbe il 17.

**VARÈ.** Sì, sì!

**PRESIDENTE.** Dunque lo rileggo, e lo metto ai voti:

« Art. 17. Le provincie, i comuni, i consorzi di scolo o di irrigazione, per le acque che loro appartengono, se vogliono riservarsi il diritto di pesca, come privati proprietari, debbono farne pubblica dichiarazione. In tal caso si applicherà a dette acque ciò che la presente legge dispone sulle acque private. Senza tale pubblica notizia di riserva, le acque provinciali, comunali e consorziali saranno considerate pubbliche nel senso che la pesca vi sia libera, sotto la osservanza delle norme vigenti per la polizia delle acque medesime. »

Coloro che sono d'avviso che quest'articolo debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(*Si fa la votazione.*)

Si farà la riprova.

Coloro i quali sono d'avviso che non debba essere approvato l'articolo 17, del quale testè ho dato lettura, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 18. I regolamenti per l'esecuzione della presente legge potranno stabilire pene pecuniarie sino a lire 50, e per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo sino a lire 500, salve le particolari sanzioni penali portate da altri articoli del presente titolo. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Coloro che sono d'avviso che quest'articolo 18 debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

#### PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro della marina ha la parola per presentare un progetto di legge.

**MINISTRO PER LA MARINERIA.** Ho l'onore di presentare alla Camera uno schema di legge, inteso ad estendere ai medici della marina ed agli ufficiali appartenenti al corpo del genio navale muniti di